



SIAP

Inform@

Anno XXI - Nr. 22
Roma, 27 Ottobre 2025

SPECIALE LEGISLAZIONE

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it



REGOLAMENTO DI SERVIZIO

Ritiro dell'arma e la corretta gestione del disagio psico-sociale

Giustizia Amministrativa

Il ritiro dell'arma in dotazione individuale e relativo munizionamento, delle manette con le relative chiavi, della placca di riconoscimento, della tessera di riconoscimento personale, della patente di guida ministeriale e del restante materiale, deve essere opportunamente motivato ex articolo 48, comma 4, del d.P.R. 782/1985.

Il principio è espresso nella Sentenza n. 153/2024 pubblicata il 29/4/2024 con cui il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha accolto parzialmente il ricorso di un dipendente e ha disposto l'annullamento del provvedimento del Questore ex art. 48 d.P.R. 782/1985 (nella parte in cui disponeva il ritiro della tessera di riconoscimento e di altra dotazione di servizio diversa dall'armamento individuale) per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.

Nel caso di specie la misura prescelta dall'amministrazione, a fronte di un riscontrato quadro psico-comportamentale del ricorrente, è stata quella di applicare l'articolo 48 – che determina di fatto l'allontanamento forzoso del dipendente dal servizio – in luogo di quella prevista dal nuovo art. 48-bis dello stesso d.P.R. 782/1985 prevista per tutti i casi *"in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale"*, con possibilità per il dipendente di rimanere in servizio ed essere adibito a *"servizi interni non operativi"* (cfr. art. 48-ter).

Il Tribunale nel dispositivo sottolineava come l'art. 48-bis (**Misure da adottarsi in presenza di disagio psico-sociale**) era stato di recente introdotto (con d.P.R. 21 aprile 2023, n. 66) sul riscontro della *"necessità di dotarsi di un nuovo strumento normativo, capace di dare impulso ad un sostanziale cambiamento nella modalità di rappresentazione e gestione del disagio"* (cfr. la Circolare applicativa del Ministero dell'Interno del 19 giugno 2023 n. 850/A). Mentre, *"la sospensione dal servi-*

zio correlata con l'applicazione dell'art. 48 potrebbe produrre ricadute di ordine economico e psicologico, a causa della perdita di una rete di sostegno relazionale, così concorrendo all'aggravamento dello stato di disagio", la nuova disposizione consente di "graduare l'intervento di fronte a condizioni incidenti sulla sfera psichica che non rientrino nell'ambito della franca psicopatologia, disponendo di una procedura che non implica necessariamente, in relazione al ritiro dell'armamento, la sospensione dal servizio, ma è volta a conciliare le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione con la finalità di recupero della piena capacità operativa dei soggetti destinatari".

Il Tribunale ha ritenuto pertanto, che la possibilità di ricorrere a tale nuovo istituto, maggiormente idoneo a tutelare la sfera personale del pubblico dipendente e a garantire una risposta conforme al principio di proporzionalità, avrebbe dovuto essere attentamente vagliato dall'amministrazione, anche considerato che proprio ad un "disagio psico-sociale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 782/85" (e non ad una patologia rilevante ai sensi dell'art. 48) faceva riferimento la nota riservata inviata dal Questore al Dirigente dell'Ufficio sanitario.

Con l'introduzione dell'articolo 48 bis, l'Amministrazione si prefigge di affrontare situazioni di disagio psico-sociale, da porre in relazione a particolari eventi di vita, difficoltà familiari o relazionali o con eventi di servizio particolarmente traumatici, attraverso uno strumento che, a differenza dell'art. 48, sia meno impattante sulla vita personale del dipendente sia sotto il profilo economico che psicologico.

Il Tribunale ribadiva pertanto giustificato il ritiro cautelativo dell'armamento individuale in ragione degli episodi descritti nella nota del Questore ma non le ulteriori misure adottate, giacché esse presuppongono non una mera anomalia comportamentale (cui può risponderci oggi, più adeguatamente, con gli strumenti di cui all'art. 48-bis e ss. del d.P.R. 782/1985), ma il riconoscimento di una vera e propria infermità neuro-psichica (cfr. art. 48 comma 4), allo stato non formalmente diagnosticata.

Per le ragioni esposte, il Tribunale accoglieva il ricorso, con conseguente **annullamento del provvedimento nella parte in cui disponeva il ritiro della tessera di riconoscimento e della dotazione di servizio diversa dall'armamento individuale, il cui ritiro appariva, invece, legittimo alla luce dei fatti oggetto di valutazione.**

È bene sottolineare che nella procedura ex art. 48 bis il funzionario medico interessato deve fare la diagnosi attraverso un colloquio clinico (tenendo conto di eventuali referti di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici) solo dopo che il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto del dipendente abbia inoltrato una esplicita richiesta nella quale deve spiegare chiaramente i motivi, concentrandosi sui problemi noti, sul comportamento del dipendente e sui suoi rapporti con colleghi e superiori.

La procedura prevede anche la possibilità di coinvolgere uno psicologo della Polizia di Stato o di uno psicologo convenzionato con l'Amministrazione, per un colloquio psicologico

Al termine di tali accertamenti

- qualora venga accertata una situazione di disagio psico-sociale da parte del medico della Polizia di Stato, questi invia un provvedimento di conferma all'ufficio richiedente;
- l'ufficio richiedente procede quindi, al ritiro delle armi in dotazione all'interessato, come previsto al comma 4 dello stesso articolo e secondo le modalità specifiche al riguardo descritte nei commi 6 e 7,
- nel provvedimento emanato deve essere prevista la revisione del quadro clinico che non deve superare i 60 giorni dal momento dell'accertamento.
- la procedura di riesame può essere reiterata più volte fino a un massimo complessivo di 180 giorni.
- se alla fine di questo periodo il disagio persiste, si invia la questione alla Commissione per la

salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato per ulteriori valutazioni.

Di seguito riportiamo:

- ⇒ **Riferimenti normativi (Regolamento di servizio artt. 48 – 48 bis e 48 ter)**
- ⇒ **la Sentenza TAR n. 153/2024 del TAR per il Friuli Venezia Giulia**

Le norme di riferimento

D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782. Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza

Art. 48. Disposizioni comuni

1. La tessera deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in abito civile.
2. Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego o di servizio.
3. Deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
4. La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche.
5. Le tessere di riconoscimento vengono rilasciate dal capo della Polizia o da funzionari a ciò espressamente delegati.
6. Il documento per il capo della Polizia viene rilasciato dal Ministro.

Art. 48 bis. Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale

1. Nei casi di cui all'articolo 48, quarto comma, nonché nei casi in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, l'armamento individuale.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 48, quarto comma, per disagio psico-sociale si intende uno stato di perturbamento psichico reattivo, che consente lo svolgimento dei compiti non implicanti il porto dell'armamento individuale. Lo stato di cui al primo periodo è accertato, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43, comma I, lett. a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che, previo svolgimento degli accertamenti necessari, si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 accerti la situazione di disagio psico-sociale, fissa un termine non superiore a sessanta giorni per la revisione della condizione del dipendente. Qualora lo stato di perturbamento risulti persistere, il predetto medico può reiterare l'accertamento di cui al comma 2 con le medesime modalità e termini per una durata massima complessiva di centottanta giorni dalla data dell'accertamento dello stato di disagio di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 accerti un disagio

psico-sociale ai sensi dei commi 2 e 3, l'armamento individuale e le ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, sono ritirati in via cautelare, con provvedimento del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, per il tempo indicato nei provvedimenti del predetto medico. Qualora l'appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, a seguito degli accertamenti di cui al comma 3, verifichi il venir meno della situazione di disagio psico-sociale, esprime il nulla osta alla riconsegna dell'armamento individuale.

5. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma 3, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la riconsegna dell'armamento, il procedimento è devoluto alla Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 48-quater. In tal caso, la misura del ritiro di cui al comma 4 è prorogata di ulteriori novanta giorni, entro i quali la predetta Commissione rilascia il nulla osta ovvero invia il dipendente alla competente Commissione medico-ospedaliera per l'accertamento dell'eventuale esistenza dei presupposti di cui all'articolo 48, quarto comma.

6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 4, sia stato disposto il ritiro di armi diverse dall'armamento individuale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto concorda le modalità di esecuzione del provvedimento con il questore competente per il luogo in cui il dipendente detiene tali armi, se diverso dalla sede di servizio. Il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto che dispone il ritiro cautelare delle stesse ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ne dà immediata comunicazione al prefetto per l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 39.

7. Quando, per la situazione di fatto, non sia possibile attendere il provvedimento dell'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto dispone il ritiro immediato dell'armamento individuale, delle ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, inviando il dipendente al predetto appartenente alla carriera dei medici per gli accertamenti di cui ai commi 2 e 3. Per il ritiro delle armi detenute in luogo diverso dalla sede di servizio si provvede con le modalità di cui al comma 6.

Art. 48-ter. Assegnazione a servizi interni non operativi

1. Nel periodo di efficacia del provvedimento di cui all'articolo 48-bis, commi 4, 5 e 7, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto assegna il dipendente, nei cui confronti è stato disposto il ritiro cautelare dell'arma ai sensi dell'articolo 48 bis a servizi interni non operativi.

2. Nel periodo in cui è assegnato a servizi interni non operativi, ai sensi del comma 1, il dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, nonché quello accessorio compatibile con le modalità di impiego di cui al medesimo comma 1.)

A cura dell'Ufficio Studi SIAP



Pubblicato il 29/04/2024

N. 00153/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2024 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Carluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalma-
zia, 3;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

del decreto del Questore di Gorizia, Cat.2.12/U.P.-1[^]/2024 del 15 gennaio 2024, notificato in pari data, di ritiro dell'arma in dotazione individuale e relativo munizionamento, delle manette con le relative chiavi, della placca di riconoscimento, della tessera di riconoscimento personale, della patente di guida ministeriale e del restante materiale in dotazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, Agente della Polizia di Stato, domanda l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Gorizia, con il quale, in ragione del suo quadro psico-comportamentale, è stato disposto il ritiro *“dell'arma in dotazione individuale e relativo munizionamento, delle manette con le relative chiavi, della placca di riconoscimento, della tessera di riconoscimento personale, della patente di guida ministeriale e del restante materiale in dotazione”*, ai sensi degli artt. 48, comma 4 e 48-bis, comma 1 del d.P.R. 782/1985 e dell'art. 6 del d.P.R. 359/1991.

2. Il provvedimento è contestato per i seguenti motivi:

I. Violazione degli articoli 2, 3 e 21-octies Legge nr. 241/1990; eccesso di potere, sviamento, carenza di istruttoria, contraddittorietà e motivazione insufficiente;

II. Violazione ex artt. 192, 193 e 198 D. Lgs. 15/03/2010 nr. 66 (C.O.M.); eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà;

III. Violazione ex art. 48 e 48-bis D.P.R. nr. 782/1985; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà;

IV. Eccesso di potere ex art. 21-octies Legge 241/1990 in relazione alle figure sintomatiche del di-

fetto di proporzionalità; dell'ingiustizia manifesta; del travisamento del fatto; della contraddittorietà e illogicità del provvedimento;

V. Eccesso di potere ex art. 21-octies Legge 241/1990 per mancata applicazione del disposto normativo ex art. 48-bis, comma 2, D.P.R. 5/10/1985 nr. 782;

3. Il Ministero resistente, con memoria del 28 marzo 2024, ha argomentato per il rigetto del ricorso.

4. All'udienza in camera di consiglio del 10 aprile 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la difesa del ricorrente ha esibito al Collegio copia del nuovo verbale di accertamento operato dalla Commissione medica ospedaliera di Padova in data 8 aprile 2024, con cui è stata nuovamente riconosciuta l'idoneità del ricorrente al servizio. Il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti dell'intenzione di definire il merito del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.

5. Nei primi tre motivi – che il ricorso sviluppa congiuntamente – il ricorrente valorizza:

- la violazione del termine di conclusione del procedimento;
- l'eccesso di potere per sviamento, in ragione dalla divergenza tra la valutazione operata, ai fini del provvedimento di cui trattasi, dal medico della Polizia di Stato e quella espressa dalla Commissione medico-ospedaliera di Padova (C.M.O.), che ha riconosciuto l'idoneità del ricorrente al servizio. A quest'ultimo accertamento andrebbe riconosciuto valore prevalente e vincolante, ai sensi degli artt. 192, comma 1 e 198 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010);
- l'insussistenza di elementi nuovi che giustificano il mutamento delle valutazioni sul quadro psico-comportamentale del ricorrente, rispetto a quanto accertato dalla C.M.O.;
- la mancanza dei presupposti per l'esercizio del potere di cui agli artt. 48 e 48-bis del d.P.R. 782/1985, non ricorrendo alcuna ipotesi di aspettativa per motivi di salute ed essendo stata accertata dalla C.M.O. l'assenza di segni e sintomi di interesse psichiatrico in atto;
- l'illegittimo ritiro di una serie di strumenti diversi dall'arma individuale, cui solo si riferisce l'art. 48-bis applicato dall'amministrazione.

5.1. Con gli ulteriori due motivi di ricorso – che, come i precedenti, sono oggetto di illustrazione unitaria – l'interessato deduce:

- la contraddittorietà, lacunosità e falsità dell'accertamento sanitario che ha giustificato il nuovo provvedimento;

- la mancata graduazione delle conseguenze dell'accertamento, considerata la possibilità di impiegare l'interessato in servizi interni e non operativi, che non presuppongono l'impiego di armi.

6. Il ricorso è fondato sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria in ordine all'applicazione dell'art. 48, comma 4, del d.P.R. 782/1985.

6.1. Secondo l'art. 48, comma 4 citato *“La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche”*. Di sponne, al contempo, l'art. 48-bis, comma 1, che *“Nei casi di cui all'articolo 48, quarto comma, nonché nei casi in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, l'armamento individuale”*.

6.2. La misura prescelta dall'amministrazione, a fronte del riscontrato quadro psico-comportamentale del ricorrente, è stata quella del ritiro – non solo dell'armamento individuale, ma anche – della tessera di riconoscimento del ricorrente (oltre ad altra documentazione di servizio e relativo equipaggiamento), secondo quanto dispone l'art. 48, comma 4 del d.P.R. 782/1985.

6.3. La motivazione dell'atto non illustra, tuttavia, le ragioni per cui si è ritenuto di ricorrere a tale, più incisiva, misura – che determina di fatto l'allontanamento forzoso del dipendente dal servizio – in luogo di quella prevista dal nuovo art. 48-bis dello stesso d.P.R. 782/1985 per tutti i casi *“in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale”*, ovvero il ritiro del solo armamento individuale, con possibilità per il dipendente di rimanere in servizio ed



essere adibito a *“servizi interni non operativi”* (cfr. art. 48-ter).

6.4. L'art. 48-bis è stato di recente introdotto (con d.P.R. 21 aprile 2023, n. 66) sul riscontro della *“necessità di dotarsi di un nuovo strumento normativo, capace di dare impulso ad un sostanziale cambiamento nella modalità di rappresentazione e gestione del disagio”* (cfr. la Circolare applicativa del Ministero dell'Interno, prodotta sub doc. 7 dal ricorrente). Mentre, infatti, *“la sospensione dal servizio correlata con l'applicazione dell'art. 48 potrebbe produrre ricadute di ordine economico e psicologico, a causa della perdita di una rete di sostegno relazionale, così concorrendo all'aggravamento dello stato di disagio”*, la nuova disposizione consente di *“graduare l'intervento di fronte a condizioni incidenti sulla sfera psichica che non rientrino nell'ambito della franca psicopatologia, disponendo di una procedura che non implica necessariamente, in relazione al ritiro dell'armamento, la sospensione dal servizio, ma è volta a conciliare le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione con la finalità di recupero della piena capacità operativa dei soggetti destinatari”*

6.5. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che la possibilità di ricorrere a tale nuovo strumento, maggiormente idoneo a tutelare la sfera personale del pubblico dipendente e a garantire una risposta conforme al principio di proporzionalità, avrebbe dovuto essere attentamente vagliato dall'amministrazione, anche considerato che proprio ad un *“disagio psico-sociale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 782/85”* (e non ad una patologia rilevante ai sensi dell'art. 48) faceva riferimento la nota riservata inviata dal Questore al Dirigente dell'Ufficio sanitario (cfr. doc. 5 dell'amministrazione).

6.6. Ancora, si rileva che la più grave misura applicata nella fattispecie dovrebbe conseguire ad una *“sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche”* (art. 48, comma 4), quindi ad una formale sospensione del rapporto che non risulta essere stata previamente comunicata al dipendente, né con il provvedimento impugnato, né con altri precedenti atti.

6.7. Quanto poi alla ricorrenza di una vera e propria infermità neuro-psichica incompatibile con il servizio, questa è stata espressamente esclusa dalla C.M.O. di Padova (cfr. il verbale prodotto sub doc. 03) che ha attestato l'idoneità al servizio del ricorrente (da ultimo ribadita nel verbale dell'8 aprile, esibito in udienza), pur raccomandandone la sottoposizione a *“sorveglianza sanitaria a cura del medico dell'Ente di appartenenza”*.

6.8. Tale prescrizione, se certo giustifica le valutazioni compiute dal Medico dell'Ufficio sanitario provinciale e il ritiro cautelativo dell'armamento individuale in ragione degli episodi descritti nella nota del Questore, non supporta di per sé le ulteriori misure adottate, giacché esse presuppongono non una mera anomalia comportamentale (cui può risponderci oggi, più adeguatamente, con gli strumenti di cui all'art. 48-bis e ss. del d.P.R. 782/1985), ma il riconoscimento di una vera e propria infermità neuro-psichica (cfr. art. 48 comma 4), allo stato non formalmente diagnosticata (cfr. il citato verbale della C.M.O. secondo cui *“Alla visita odierna non si rilevano segni o sintomi di interesse psichiatrico in atto. Tratti di immaturità e modesta resilienza non appaiono allo stato attuale esimenti”*).

7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento nella parte in cui dispone il ritiro della tessera di riconoscimento e della dotazione di servizio diversa dall'armamento individuale, il cui ritiro appare, invece, legittimo alla luce dei fatti di causa. Restano comunque salve le ulteriori valutazioni dell'amministrazione.

7.1. La particolarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

SIAPInform@22

del 27 Ottobre 2025

Direttore Responsabile
Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione
Loredana Leopizzi

Redazione
Enzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso
Vincenzo Annunziata
Francesco Quattrocchi

Collaboratori
Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Settimanale di informazione a cura
della Segreteria Nazionale del SIAP
a diffusione nazionale
Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

Così deciso in Trieste nelle camere di consiglio dei giorni 10 aprile 2024 e 23 aprile 2024, con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE

Carlo Modica de Mohac

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



Siamo su tutti i social

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI